

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2512 del 22/05/2018
Oggetto	Voltura a favore della società WALVOIL Spa e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 13/02/2014 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme (Prot n° 0003101/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n. 245 PG n° 13841 del 31/01/2014 relativa allo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via San Giovanni n° 491, originariamente intestata a HYDROCONTROL Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2630 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Voltura a favore della società WALVOIL Spa e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 13/02/2014 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme (Prot n° 0003101/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n. 245 PG n° 13841 del 31/01/2014 relativa allo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via San Giovanni n° 491, originariamente intestata a HYDROCONTROL Spa

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA², adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 245 PG n° 13841 del 31/01/2014 e rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento PG n° 0003101 del 13/02/2014, a favore della società WALVOIL Spa avente c.f e p. iva 01523540357 – sede legale in comune di Reggio Emilia, via Adige n° 13/d, per lo stabilimento ubicato nel comune di Castel San Pietro Terme, via San Giovanni n° 491.
2. Aggiorna la stessa Autorizzazione Unica Ambientale AUA³, come richiesto dall'Azienda con comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 11/10/2017⁴. In particolare aggiorna e sostituisce l'allegato A dell'AUA vigente, relativo all'Autorizzazione all'emissione in atmosfera, con il corrispondente allegato al presente atto
3. Conferma la validità, i contenuti e gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione*

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 e art 6 comma 1 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 245 PG n° 13841 del 31/01/2014 e rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento PG n° 0003101 del 13/02/2014

⁴ Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/26193 del 11/10/2017 pratica Sinadoc n° 5964 del 2017

Trasparente;

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società WALVOIL Spa, c.f. e p. iva 01523540357, avente sede legale in comune di Reggio Emilia, via Adige n° 13/D e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via San Giovanni n° 491, ha presentato in data 13/12/2016⁵ la dichiarazione di variazione della denominazione sociale e richiesta di voltura dell'AUA vigente rilasciata dal Suap del comune di Castel San Pietro Terme il 13/02/2014 alla HYDROCONTROL Spa⁶. Successivamente in data 11/10/2017 la ditta WALVOIL Spa ha presentato una domanda di modifica non sostanziale⁷ dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la sostituzione degli impianti di abbattimento sulle cabine di verniciatura, punti di emissione E10, E11 ed E14.

Si procede pertanto all'aggiornamento e sostituzione dell'allegato A dell'aua vigente con il corrispondente allegato al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 22,10 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.04.04.02 ridotto del 15% in quanto azienda che ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

Si adotta pertanto l'atto di voltura e contestuale aggiornamento dell'AUA per le modifiche non sostanziali come segue:

- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di WALVOIL Spa, c.f. e p. iva 01523540357, avente sede legale in comune di Reggio Emilia, via Adige n° 16/D
- Sostituzione dell'allegato A relativo alle matrice ambientale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA, in particolare i tempi di scadenza e di rinnovo riportati nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali

⁵ Comunicazione di variazione ragione sociale e domanda di voltura dell'AUA, agli atti con PGBO/2016/23610 del 13/12/2016, pratica Sinadoc n° 5964 del 2017

⁶ Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 245 PG n° 13841 del 31/01/2014 e rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento PG n° 0003101 del 13/02/2014

⁷ Domanda di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/26193 del 11/10/2017 pratica Sinadoc n° 5964 del 2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

WALVOIL Spa - comune di Castel San Pietro Terme – via San Giovanni n° 491

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche svolta dalla società WALVOIL Spa nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Pietro Terme, via San Giovanni n° 491, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società WALVOIL Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – CDL1

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – CDL2

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	23 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: IMPIANTI DI LAVAGGIO

Portata massima	3900 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	2300	Nm3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nm3
-----------------------------------	---	--------

EMISSIONI E10 – E11
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA 1

Portata massima	11200	Nm3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm3
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: APPASSIMENTO

Portata massima	2700	Nm3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm3
---	----	--------

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA 2

Portata massima	15400	Nm3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm3
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non

superiore al 20% in massa della fase solvente.

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	4100	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: ATTREZZERIA

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	23	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro metallico + filtro a tessuto

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: IMPIANTI DI LAVAGGIO

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E22
 PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	1	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E23
 PROVENIENZA: UMIDO ATTREZZERIA

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E25
 PROVENIENZA: LAVATRICE A SOLVENTE

- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Solvente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: FUMI DI COMBUSTIONE MOTORE A SCOPPIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06, in quanto sfiato esclusivamente adibito alla protezione ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: RISCALDAMENTO PRETRATTAMENTO

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FUMI COMBUSTIONE ASCIUGATURA

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: BRUCIATORE APPASSIMENTO

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO

Punto di emissione provenienti da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Qualora i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superino il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Arpae deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società WALVOIL Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E5, E6, E8, E10, E11, E13, E14, E16, E17, E19, E20, E21, E22, E23.
La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall’ARPAE Sezione Provinciale di Bologna. e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta WALVOIL Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell’emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l’attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.